

Le risposte delle Fiamme gialle. Pnrr, doppia condotta illecita al centro delle verifiche

Beneficenza osservata speciale

Sinergia Guardia di finanza-Autorità della concorrenza

DI CRISTINA BARTELLI

Sinergia tra Guardia di finanza e Autorità della concorrenza, per le pratiche commerciali scorrette, accessi a tutto campo. Le ispezioni potranno avvenire anche fuori dai locali delle aziende nelle case di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate. Mentre sul fronte dei controlli, per l'attuazione corretta dei progetti legati al Pnrr, l'attività di verifica ha fatto emergere due condotte illecite: far finta di possedere i requisiti e nascondere condizioni ostative per l'avvio dei rapporti con la p.a.

Sono questi alcuni degli elementi che la Guardia di finanza tiene in considerazione in due rispettivi ambiti di intervento

quali quello legato al Pnrr e quello portato alla ribalta delle cronache delle ultime settimane legato alle iniziative di beneficenza e prodotti commerciali e che ha fatto aggiungere al quadro di norme vigenti, al governo l'approvazione di un disegno di legge sulla vendite dei prodotti per beneficenza nel consiglio dei ministri del 25 gennaio (si veda *ItaliaOggi* del 26/1/2024).

Proprio sotto questo ultimo profilo, rispondendo a una domanda posta in occasione del VII Videoforum dei dottori commercialisti ed esperti contabili organizzato da *ItaliaOggi*, i funzionari della Guardia di finanza evidenziano che: "è riservata dalla Guardia di finanza alla tutela del mercato dei beni e servizi affinché gli imprenditori onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza, e sia

assicurata, al contempo, una protezione dei consumatori.

In tale contesto, si inquadrano i rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.), cristallizzati in uno specifico protocollo d'intesa che affida al Nucleo Speciale Antitrust i rapporti con detta Autorità".

Per muoversi in questa cornice tre sono i punti qualificanti: avviare istruttorie, avuto riguardo, "come recentemente avvenuto", specifica al Gdf, "all'approfondimento di casi per i quali vi sia il sospetto di pratiche commerciali sleali"; accertare, poi, l'ottemperanza da parte delle imprese interessate ai provvedimenti adottati dall'Authority; e svolgere le indagini conoscitive nei settori economici nei quali l'evoluzione degli

scambi, l'andamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

L'indagine è a 360 gradi e può avvenire, come specifica nella risposta la Guardia di finanza, anche fuori i locali dell'impresa cioè in luoghi che rientrano nella diretta disponibilità delle imprese sottoposte ad accertamento, compresa l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate.

Per quanto riguarda il fronte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), le indagini, come detto hanno fatto emergere in prevalenza due tipologie di condotte illecite: la prima consiste nel simulare fraudolentemente di essere in possesso dei

requisiti per poter accedere a finanziamenti e/o della capacità di realizzare opere o rendere i servizi oggetto di appalti; la seconda, invece, nel celare l'esistenza di condizioni ostative all'avvio di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I controlli Pnrr si sviluppano su più piani spiega ancora la Guardia di finanza.

In particolare, le Amministrazioni centrali e, più in generale, tutti gli enti chiamati ad attuare i progetti del Piano, vigilano lungo tutte le fasi di "messa a terra" degli investimenti del PNRR.

Le amministrazioni centrali, poi, devono segnalare ogni sospetto di frode alla Gdf e per raggiungere l'obiettivo sono stati stipulati protocolli di intesa.

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ItaliaOggi pubblica le risposte fornite dalla Guardia di finanza ai quesiti degli esperti al VII Forum dei commercialisti ed esperti contabili, organizzato da ItaliaOggi il 29/1/2024

ANTIRICICLAGGIO

Domanda. In presenza di contratti di locazione, ai fini dell'identificazione per la disciplina antiriciclaggio, l'intermediario deve tenere conto del canone contrattualizzato complessivamente (ovvero per tutta la durata contrattuale) o soltanto del primo anno?

Risposta. Si premette che, quali soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 231/2007, gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare sono tenuti agli obblighi di identificazione ed adeguata verifica anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro per effetto delle modifiche recate alla disciplina antiriciclaggio dal decreto legislativo 125/2019. Tenuto conto della FAQ n.24 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze disponibile sul sito istituzionale del citato Dicastero, si dovrà fare riferimento "al canone complessivo contrattualmente stabilito, anche tenuto conto della durata del contratto medesimo, a prescindere dalle modalità di pagamento del canone di locazione".

Domanda. Nel corso degli accessi, per la verifica del rispetto degli adempimenti relativi a detta disciplina (antiriciclaggio), si chiede quale documentazione deve essere messa immediatamente a disposizione da parte dei professionisti verificati. Si chiede, ulteriormente, se il fascicolo predisposto, tenuto e aggiornato dal professionista può essere svilup-

pato in modo misto (parzialmente cartaceo e parzialmente informatico) e, in tal caso, per quali componenti.

Risposta. Effettuato l'accesso presso la sede del soggetto vigilato, le unità operative della Guardia di finanza procedono in primo luogo a richiedere l'esibizione della documentazione fondamentale all'esercizio dell'attività, degli eventuali manuali organizzativi interni e delle procedure antiriciclaggio adottate dal soggetto sottoposto ad ispezione, nonché l'organigramma che consenta di individuare compiti e responsabilità interne connesse a ciascun obbligo antiriciclaggio. Sempre nell'ottica della più ampia collaborazione viene, in seguito, richiesta l'esibizione dei sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, nonché di un congruo numero di fascicoli, selezionati all'interno della complessiva clientela del professionista oggetto d'ispezione. Ai fini del rispetto degli obblighi di conservazione il fascicolo della clientela può essere sviluppato in modo misto purché sia la documentazione cartacea, sia quella informatica contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 31 e siano osservate le modalità di cui all'articolo 32 della disciplina in commento.

PNRR

Domanda. Quali sono i profili di maggiore rischiosità e irregolarità emersi nella vostra attività di controllo?

Risposta. Le analisi condotte sugli schemi di frode adottati nel settore della spesa pubblica hanno consentito di enucleare due tipologie di condotte illecite: la prima consiste nel simulare fraudolentemente di essere in possesso dei requisiti per poter accedere a finanziamenti e/o della capacità di realizzare opere o rendere i servizi oggetto di appalti; la seconda, invece, nel celare l'esistenza di condizioni

ostative all'avvio di rapporti con la Pubblica Amministrazione. A tale riguardo, occorre considerare che sia la governance del PNRR, sia il sistema dei controlli si sviluppano su diversi livelli: le Amministrazioni centrali e, più in generale, tutti gli enti chiamati ad attuare i progetti del Piano, svolgono, nell'ambito della strategia generale antifrode di cui si è dotato il nostro Paese, una serie articolata e puntuale di controlli, lungo tutte le fasi di "messa a terra" degli investimenti del PNRR. In tale ambito, esse sono chiamate a segnalare ogni sospetto di frode alla Guardia di finanza, con la quale sono stati stipulati appositi protocolli d'intesa. Una stretta sinergia fra i diversi attori del sistema di governance con il riconoscimento di un ruolo attivo della Guardia di finanza costituisce un punto di forza del nostro sistema di prevenzione dal quale ci aspettiamo grandi risultati, soprattutto per mettere al sicuro, non solo le risorse pubbliche, ma anche e soprattutto gli obiettivi che queste ultime sono destinate a realizzare per il rilancio del sistema Paese.

BENEFICENZA

Domanda. I fatti di cronaca hanno posto all'attenzione dei lettori meccanismi poco chiari di attività di beneficenza e uso dei social media tanto che il premier ha annunciato interventi normativi per maggiore trasparenza, come si muove il Corpo negli accertamenti di queste situazioni? Saranno previsti controlli ad hoc?

Risposta. Particolare attenzione è riservata dalla Guardia di finanza alla tutela del mercato dei beni e servizi affinché gli imprenditori onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza, e sia assicurata, al contempo, una protezione dei consumatori. In tale contesto, si inquadrano i rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

(A.G.C.M.), cristallizzati in uno specifico protocollo d'intesa che affida al Nucleo Speciale Antitrust i rapporti con detta Autorità. La cornice protocolcolare è ampia e comprende la possibilità che l'A.G.C.M. si avvalga della collaborazione del citato Nucleo Speciale allo scopo di:

avviare istruttorie, avuto riguardo, come recentemente avvenuto, all'approfondimento di casi per i quali vi sia il sospetto di pratiche commerciali sleali; accertare l'ottemperanza da parte delle imprese interessate ai provvedimenti adottati dall'Authority; svolgere le indagini conoscitive nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, l'andamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

Relativamente alle modalità esecutive della collaborazione, qualora nel corso delle ispezioni emerga la necessità di superare l'opposizione delle imprese, l'Autorità può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che per tali finalità può utilizzare i poteri in materia di imposte dirette e IVA. Sempre sul piano dell'esercizio dei poteri nel comparto, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, ha previsto che l'A.G.C.M. possa effettuare attività ispettive, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, anche in locali diversi da quelli aziendali che rientrano nella diretta disponibilità delle imprese sottoposte ad accertamento, compresa l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate. La Guardia di finanza continua a approfondire il massimo sforzo per contribuire alla creazione e al mantenimento nel Paese di una cornice in cui legalità e sicurezza siano sempre garantite. In tale prospettiva, non sfugge come la tutela delle libertà economiche e dei consumatori rappresenti un presupposto imprescindibile per sostenere lo sviluppo e la crescita dell'Italia.

© Riproduzione riservata